

Avvertenze: il testo vigente qui pubblicato è stato redatto dal Settore Legislativo dell'A.G.C. 01 della Giunta Regionale al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni del regolamento, integrato con le modifiche apportate dalla legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti regolamentari qui riportati.

Le modifiche apportate sono stampate con caratteri corsivi.

Testo vigente del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA n. 248, del 18 aprile 2003

SVILUPPO E PROMOZIONE TURISMO - Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania concernente l'emanazione del Regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione di contributi finanziari in attuazione della L.R. 24/84 - D.G.R. n. 6830 del 13/12/2001 - Modifiche ed integrazioni.

**DECRETO DEL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA**

VISTA la L.R. 29 marzo 1984 n. 24 avente ad oggetto: "Interventi promozionali per l'incremento in Campania delle correnti turistiche italiane ed estere";

- la L.R. 6 marzo 1995 n. 5 che, in sede di approvazione del Bilancio della Regione Campania per l'esercizio finanziario 1995, all'art. 21 ha stabilito l'efficacia pluriennale della surrichiamata L.R. 29/3/84 n. 24;

- la deliberazione di Giunta Regionale della Campania del 13/12/2001 n. 6830 con la quale è stato adottato il "Regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione di contributi finanziari in attuazione della L.R. n. 24/84";

- la deliberazione di Giunta Regionale della Campania del 31/1/2003 n. 349 con la quale è stato adottato il "Regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione di contributi finanziari in attuazione della L.R. 24/84 - D.G.R. n. 6830 del 13/12/2001 - Modifiche ed integrazioni";

- la legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, la quale prevede che i regolamenti regionali siano emanati con atto del Presidente della Giunta Regionale.

RITENUTO di dover provvedere in conformità all'istruttoria compiuta dal Settore e all'attestazione di regolarità della stessa da parte del Dirigente di Servizio

EMANA

IL REGOLAMENTO RECANTE I CRITERI E LE MODALITA' PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI IN ATTUAZIONE DELLA L.R. 24/84 - D.G.R. N. 6830 DEL 13/12/2001 - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

CAPO I

(Disposizioni generali)

ARTICOLO 1

(Oggetto)

1. Il presente regolamento, in conformità con quanto disposto dalla Legge Regionale 29 marzo 1984, n. 24 e con i principi definiti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, disciplina la concessione e l'erogazione di contributi finalizzati allo sviluppo ed alla promozione del turismo in Campania.

ARTICOLO 2

(Ambiti d'intervento)

1. La Regione sostiene iniziative promozionali a contenuto specifico finalizzate allo sviluppo turistico della Campania in termini di incoming, che hanno incidenza adeguata sul territorio e risultano di significativo interesse turistico.

2. Le iniziative in oggetto devono rientrare nei segmenti del comparto turistico di seguito indicati:

- a) Turismo d'arte;
- b) Siti e itinerari archeologici;
- c) Siti ed itinerari religiosi;
- d) Turismo termale;
- e) Turismo enogastronomico ed agriturismo;
- f) Siti costieri ed isole;
- g) Turismo congressuale;
- h) Turismo ecologico;
- i) Mostre e fiere in Italia e all'estero.

ARTICOLO 3

(Tipologie di iniziative finanziabili)

1. La Regione concede contributi in conto capitale al fine di sostenere iniziative relative a:

a. Iniziative, piani promozionali e campagne promo - pubblicitarie: tra esse rientrano anche quelle con carattere di innovatività, intese al rilancio ed al sostegno dell'offerta turistica regionale con l'uso di strumenti promozionali di ampia diffusione. L'organizzazione o la partecipazione a tali attività è curata esclusivamente dagli Enti Turistici regionali. Ad esse non si applica la disciplina di cui al Capo III;

b. Mostre fiere e workshops in Italia ed all'estero: tra queste iniziative rientrano le manifestazioni fieristiche e i meetings riservati ad operatori del settore. L'organizzazione o la partecipazione a tali iniziative è affidata esclusivamente agli Enti Turistici regionali. A tali iniziative non si applica la disciplina di cui al Capo III;

c. Iniziative promozionali sul territorio regionale ed extraregionale: esse sono finalizzate alla valorizzazione delle tipicità locali, nell'ottica di permanenti circuiti tematici, e con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni anche enogastronomiche, dei beni artistici ed ambientali, delle rassegne teatrali, musicali, cinematografiche e folkloristiche;

d. Grandi Eventi di rilevanza nazionale ed internazionale.

ARTICOLO 4

(Ripartizione delle risorse finanziarie)

1. Le risorse finanziarie, annualmente attribuite per l'attività di promozione turistica, sono ripartite secondo le seguenti percentuali:

Categorie di ripartizione fondi per tipologie di iniziative finanziabili	Percentuale di attribuzione fondi destinati alla promozione turistica	Percentuale massima di contributo concedibile sulla spesa complessivamente preventivata
Iniziative, piani promozionali e campagne promo- pubblicitarie, nonché strumenti di supporto	20%	Realizzate da Regione ed Enti Turistici regionali: 100%
Mostre, fiere e workshops in Italia ed all'estero	15%	Realizzate da Regione ed Enti Turistici regionali: 100%
Iniziative promozionali sul territorio regionale ed extraregionale	30%	Realizzate da terzi : 50%
Grandi eventi di rilevanza nazionale e internazionale	20%	Realizzate da Regione ed Enti Turistici regionali: 100% Realizzate da altri Enti pubblici: 50%
Attività di intesa con gli Enti Turistici regionali e fondo di riserva	15%	100%

2. La Giunta regionale si riserva la facoltà di rimodulare le percentuali di assegnazione dei fondi per la promozione turistica di cui al comma 1, entro il limite massimo del 20 per cento previsto per ciascuna categoria di attività, nel caso in cui i fondi non siano stati utilizzati per assenza di iniziative riferibili a ciascuna categoria di ripartizione o per sopravvenute eccedenze nello stanziamento per la categoria stessa (1).

(1) comma così sostituito dall'art. 91, comma 1, lettera a) della legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1.

ARTICOLO 5

(Erogazione del contributo)

1. La liquidazione e l'erogazione materiale delle somme assegnate avverrà tramite gli Enti turistici regionali competenti per il territorio, previa esibizione di:

- Bilancio consuntivo dell'iniziativa programmata con firma autenticata del legale rappresentante ed indicante con chiarezza le rispettive voci di uscita e di entrata; *Per i Grandi Eventi e le attività realizzate di intesa con gli enti turistici regionali, nel caso l'ammontare del contributo concesso non corrisponda a quello richiesto, la liquidazione ed erogazione avvengono previa esibizione di idonea documentazione contabile che attesta una spesa di importo pari ad almeno il doppio della somma assegnata, fermo restando il limite massimo del 60 per cento del costo della manifestazione quale entità complessiva dei contributi pubblici e privati ottenuti per la realizzazione dell'evento* (1).

- Fotocopie autenticate a norma di legge della documentazione delle spese regolarizzate agli effetti fiscali, fino alla concorrenza dell'ammontare dei contributi deliberati da enti pubblici o privati e, comunque, per una somma non inferiore al 60% del preventivo presentato;

- Relazione sullo svolgimento dell'iniziativa, rassegna stampa, recensioni, dichiarazioni sull'impatto turistico dell'iniziativa o della manifestazione e tutto il materiale dimostrativo rispetto agli indicatori fissati nel progetto, eventuali indicatori di valutazione della performance dell'evento/manifestazione

- Certificato di iscrizione nel Registro delle Imprese con dicitura antimafia.

(1) periodo aggiunto dall'art. 91, comma 1, lettera b) della legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1.

ARTICOLO 6

(Controlli e monitoraggio)

1. La Regione si riserva la facoltà di operare un monitoraggio sull'attuazione delle iniziative, anche disponendo ispezioni sul luogo dell'iniziativa.

CAPO II

(Grandi Eventi)

ARTICOLO 7

(Grandi Eventi)

1. Sono definiti Grandi Eventi quelle iniziative turistiche di rilevanza nazionale od internazionale, promosse ed organizzate da enti pubblici o da enti turistici regionali, che consistono in manifestazioni di grande impatto promozionale, preferibilmente già consolidate, e che rappresentano un appuntamento di significativo rilievo per lo sviluppo dei segmenti di cui all'art. 2. La valutazione degli stessi non è soggetta a graduatoria, essendo individuati all'atto della definizione del programma promozionale previsto dalla L. R. 24/84.

2. I contributi alle iniziative Grandi Eventi non sono soggetti al limite previsto dal comma 1 art. 9 del presente Regolamento.

(3. Le istanze per i Grandi Eventi, non individuate nel programma promozionale previsto dalla L.R. 24/84, saranno valutate nella tipologia di cui alla lettera c. comma 1 art. 3 del presente Regolamento, con i medesimi limiti e modalità previsti per la succitata tipologia). (utilizzo eventuale dell'allegato 6) (1)

4. Gli enti organizzatori dovranno presentare istanza e programma entro il 30 ottobre dell'anno precedente a quello di svolgimento utilizzando gli allegati n. 1, 2, 3, 4, 5.

(1) comma abrogato dall'art. 91, comma 1, lettera c) della legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1.

CAPO III

(Iniziative promozionali sul Territorio Regionale ed Extraregionale realizzate da terzi)

ARTICOLO 8

(Beneficiari)

1. Possono inoltrare richiesta di contributi per iniziative di interesse promozionale in ambito turistico, di cui alla lettera c. comma 1 dell'articolo 3:

- a. Enti pubblici
- b. Società private - Soggetti privati
- c. Associazioni, anche religiose
- d. Consorzi, società consortili, cooperative
- e. Associazioni Pro Loco;

1-bis. Ciascuno dei soggetti di cui al comma 1 può presentare un numero massimo di tre richieste di contributo. In caso di presentazione da parte del medesimo soggetto di un numero maggiore di richieste, sono prese in considerazione, ai fini della procedura di cui al presente Capo, esclusivamente le prime tre in ordine di registrazione al protocollo regionale del settore competente (1).

2. I soggetti richiedenti non possono ricevere, per la stessa iniziativa, altri contributi dalla Regione Campania ed eventuali ulteriori contributi richiesti o concessi, pubblici o privati, non possono superare, in ogni caso, il 60% del costo totale dell'iniziativa stessa.

3. Se il richiedente è un'impresa o soggetto assimilato, i contributi non possono eccedere i massimali previsti dal regolamento (CE) n. 69/2001 del 12 gennaio 2001 (de minimis).

(1) comma aggiunto dall'art. 91, comma 1, lettera d) della legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1.

ARTICOLO 9

(Requisiti di ammissibilità delle istanze)

1. I contributi alle iniziative sono erogati nel limite massimo di Euro 50.000,00 per anno solare. Le istanze, la cui richiesta supera tale limite, non saranno prese in considerazione.

2. Le istanze di contributo, redatte in duplice copia in carta semplice ed in lingua italiana, chiuse in plico recante sul frontespizio la dicitura L.R. 24/84 anno....., devono pervenire a mezzo raccomandata A.R., alla Regione Campania - Settore Sviluppo e Promozione Turismo - Napoli, entro il termine perentorio del 31 marzo di ogni anno (farà fede la data del timbro postale di spedizione). Soltanto per l'anno 2003 il termine perentorio è fissato al 30 Aprile. (All. 1).

3. Alla domanda di ammissione a contributo devono essere allegati in duplice copia i seguenti atti:

a. Descrizione progettuale: tale progetto deve contenere la scelta del/i mercato/i obiettivo, la descrizione della coerenza progettuale con la programmazione regionale in materia, le puntuali fasi attuative, le azioni promozionali previste, l'analisi del rapporto costi/benefici (All. 2);

b. Dichiarazione con autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 - art. 38, con la quale si specificano di non aver richiesto, per le stesse iniziative, altri contributi alla Regione Campania e di aver/non aver richiesto o ottenuto contributi, pubblici o privati, i quali non superino in ogni caso, il 60% del costo totale dell'iniziativa stessa. Nella dichiarazione verrà, altresì, indicato l'eventuale contributo già ricevuto, ai sensi della L.R. 24/84, nel biennio antecedente l'anno di realizzazione della manifestazione; (All. 3)

c. Piano finanziario dell'iniziativa con specifica delle entrate e delle uscite e relativo pareggio; in riferimento alle voci di spesa si evidenzia che quelle relative al personale interno ed esterno all'organizzazione, e che a qualsiasi titolo partecipa alla realizzazione dell'evento, a pena di inammissibilità, non possono superare il 20% dei costi complessivi e devono essere chiaramente indicate in un apposito paragrafo del piano finanziario delle uscite. Nel suddetto paragrafo non dovranno essere compresi i costi delle prestazioni artistiche. (All. 4);

d. Dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali (All. 5);

e. Eventuale scheda di partecipazione di partner interessati, debitamente sottoscritta ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 - art. 38 (All. 6.);

f. Qualora previsto, certificato di iscrizione nel Registro delle Imprese in corso di validità (in una sola copia) e dichiarazione con autocertificazione di non ricevere, per la stessa iniziativa, contributi pubblici in misura superiore al massimale previsto dal regolamento (CE) n. 69/2001 del 12 gennaio 2001 (de minimis) (All. 7);

g. Atto costitutivo e statuto (in una sola copia, esclusi Enti pubblici ed Enti Turistici regionali, Associazioni Pro Loco e Sodalizi religiosi);

4. Non saranno prese in considerazione le domande (*non prodotte in duplice copia*)(1), incomplete o presentate oltre la data del 31 marzo (30 Aprile per l'anno 2003). *Non costituisce motivo di esclusione la mancata presentazione delle istanze in duplice copia* (2). In caso di cooperazione tra più soggetti proponenti, deve essere chiaramente individuato il soggetto capofila al quale erogare l'eventuale contributo, e che è tenuto a produrre tutta la documentazione di cui ai commi 2 e 3.

(1) parole abrogate dall'art. 91, comma 1, lettera e) della legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1.

(2) periodo aggiunto dall'art. 91, comma 1, lettera e) della legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1.

ARTICOLO 10

(istruttoria)

1. Il competente Settore Sviluppo e Promozione Turismo verifica la regolarità formale delle domande e della documentazione allegata predisponendo gli atti preliminari per la formazione di un'apposita graduatoria.

ARTICOLO 11

**(Definizione della graduatoria di beneficiari
e concessione del contributo)**

1. Le istanze pervenute, verificata la loro ammissibilità, saranno valutate in conformità ai seguenti criteri di valutazione:

A) IMPORTO CONTRIBUTO RICHIESTO

Se il contributo richiesto non supera il 40% della spesa complessiva da sostenere Punt
Se il contributo richiesto è superiore al 40% ed entro il 50% della spesa complessiva da sostenere Punt

B) CARATTERE CONSOLIDATO DELL'INIZIATIVA

Iniziativa già finanziata nell'ultimo biennio Punt
Iniziativa non finanziata nell'ultimo biennio Punt

C) INIZIATIVA GIA' REALIZZATA

Da almeno 4 anni compreso l'anno in corso Punt
Da almeno 2 anni compreso l'anno in corso Punt
Mai realizzata - prima o unica edizione Punt

D) NATURA DEL SOGGETTO RICHIEDENTE

Enti pubblici Punt
Associazioni Pro Loco, Società consortili miste o pubbliche, Sodalizi religiosi Punt
Associazioni, Consorzi, Società consortili, Cooperative private Punt
Società - Soggetti privati Punt

E) PARTENARIATO

Partner pubblico Punt
Partner privato Punt

F) COERENZA CON LE LINEE GUIDA DELLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE

Massima Punt
Media Punt
Minima Punt

G) IMPATTO SUI FLUSSI TURISTICI REGIONALI

Iniziative che contribuiscono all'incremento di flussi nelle aree interne Punt
Iniziative per il consolidamento delle aree mature e aree costiere Punt

H) TIPOLOGIE DI INIZIATIVE PROMOZIONALI

Iniziative realizzate con intesa istituzionale con / tra enti pubblici Punt
Mostre ed esposizioni Punt
Spettacoli e manifestazioni Punt

I) VALUTAZIONE DELLE RICADUTE TURISTICHE DELL'INIZIATIVA PROPOSTA

ottima	Punti 8
media	Punti 4
scarsa	Punti 2

2. Definita l'attribuzione dei punteggi per ogni singola istanza, con decreto dirigenziale sarà disposta la graduatoria degli ammessi, ai quali sarà concesso il contributo nel limite percentuale stabilito dalla Giunta Regionale e comunque non inferiore al 50% del contributo richiesto, secondo l'ordine di graduatoria e fino alla concorrenza della dotazione finanziaria attribuita alla categoria "iniziative promozionali sul territorio regionale ed extraregionale" realizzate da terzi. A parità di punteggio sarà considerato l'ordine di protocollo delle istanze.

3. La graduatoria dei beneficiari sarà pubblicata sul B.U.R.C. e sul portale regionale.

ARTICOLO 12

(Disposizioni finali)

1. Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Campania ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

18 aprile 2003

Bassolino